



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
e dal Ministro della giustizia (CARTABIA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	10
Analisi tecnico-normativa	»	17
Dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione	»	25
Disegno di legge	»	28
Testo del decreto-legge	»	29

ONOREVOLI SENATORI. – Il provvedimento illustrato muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense.

Per la prima volta dal dopoguerra, infatti, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di avvocato, che sono state differite al 13, 14 e 15 aprile 2021.

Purtuttavia, a fronte di una diffusione della malattia che nonostante l'avvio della campagna vaccinale non accenna ancora a diminuire, le ragioni che avevano indotto nello scorso autunno a disporre il rinvio della prova scritta permangono tuttora; in particolare le previsioni che possono farsi sulla base delle rilevazioni mediche attualmente disponibili sconsigliano vivamente lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate, stante l'inevitabilità, specie nelle sedi metropolitane, di assembramenti di un gran numero di candidati per un tempo assai prolungato quale è quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati.

In particolare, lo svolgimento delle prove scritte, che si tengono contestualmente in tre giorni in varie sedi sul territorio nazionale, in alcuni casi riunendo migliaia di candidati (oltre 3.000 a Milano e a Roma; oltre 4.000 a Napoli), non è ragionevolmente possibile per almeno due ordini di considerazioni:

a) la normativa vigente consente di riunire in un'unica sede 30 persone (non di più); dunque o si ricorre a sedi in cui si possono suddividere i candidati in classi di 30 (all'interno di padiglioni della fiera,

come a Milano o Roma) o bisogna trovare soluzioni logistiche che, da interlocuzioni avviate dal ministero, non sembrano sempre e ovunque possibili. In ogni caso l'impegno del personale di controllo sarebbe notevole e difficile, in considerazione della pluralità di sedi;

b) il rischio connesso al contagio è elevato così come le difficoltà logistico-organizzative. Basti pensare alle code nell'afflusso, alle code nei servizi igienici, all'attività di controllo e visto dei codici, alla necessità di effettuare tamponi, al divieto di consumare cibi (le prove durano 7 ore), alla presenza di donne con necessità di allattare i propri figli, a candidati con patologie pregresse e particolarmente esposti al rischio del contagio.

Il Ministero della giustizia ha richiesto un parere sulla possibilità di svolgimento delle prove al Comitato tecnico scientifico, insediato presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato ha risposto di ritenere che, allo stato attuale, non sia possibile lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato previste nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2021, in considerazione dell'andamento epidemiologico, tenuto altresì conto delle modalità di svolgimento delle prove scritte e delle relative criticità rappresentate, in particolare legate alle difficoltà (e fino all'impossibilità) di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2021.

D'altra parte, la scelta di un ulteriore differimento comporterebbe l'impossibilità di portare a termine le correzioni delle prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di abilitazione.

In tale quadro, dunque, è necessario abbandonare l'ipotesi dello svolgimento delle prove scritte in presenza e di seguire ipotesi alternative, che richiedono tuttavia un intervento legislativo, sotto forma di decreto-legge, stante la natura anche primaria delle norme cui occorre derogare (in primo luogo l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che detta tuttora la disciplina dell'esame di avvocato in virtù della disposizione transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Tanto premesso, le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono essenzialmente due:

- a) rinunciare alle prove scritte e prevedere per l'esame 2020 solo una prova orale;
- b) sostituire le prove scritte con una prova orale a carattere preselettivo, cioè propedeutica rispetto alla canonica prova orale.

La prima ipotesi, sebbene apparentemente preferibile sotto il profilo organizzativo, sconta il fatto che l'esame sarebbe tenuto dal candidato presso la sede in cui ha compiuto il tirocinio (mentre l'attuale disciplina della prova scritta dell'esame di abilitazione prevede che la correzione della prova scritta sia effettuata da commissioni diverse da quella avente sede nel distretto di appartenenza del candidato); la prova sarebbe, inoltre, scarsamente selettiva, considerato l'eccessivo numero di candidati che dovrebbero essere esaminati in una pluralità di materie; per di più, comporterebbe la rinuncia ad una valutazione delle abilità pratico-applicative acquisite nel corso della pratica forense.

La seconda ipotesi, prescelta dal decreto in esame, appare preferibile, in quanto mag-

giormente selettiva e più in linea col modello tradizionale delle due prove in successione.

Indipendentemente dalla soluzione adottata, comunque, l'espletamento di un numero molto elevato di esami orali (i candidati che hanno presentato domanda per la partecipazione all'esame sono circa 26.000) richiede l'incremento del numero delle commissioni e dei commissari, nonché il reperimento di ulteriore personale amministrativo, eventualmente anche al di fuori del comparto giustizia, per il reperimento dei segretari e degli addetti alla vigilanza.

Così ricostruito l'impianto generale del provvedimento in commento, occorre esaminarne nel dettaglio l'articolato.

Il decreto-legge è composto da otto articoli. L'articolo 1, rubricato «Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020», stabilisce, al comma 1, che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2020, indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del decreto in esame. Il comma 2, d'altro canto, contiene un rinvio, per quanto non previsto dalle norme speciali introdotte con la decretazione d'urgenza, alla disciplina attualmente vigente come individuata dalla norma transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Viene inoltre specificato che, nelle ipotesi in cui dette disposizioni di ordine generale (e nello specifico quelle di cui agli articoli 16, quarto comma e 17, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) facciano decorrere qualsivoglia incombenza dal termine fissato per l'inizio delle prove scritte, detto termine deve intendersi riferito a quello fissato per l'inizio della prima prova orale.

L'articolo 2, rubricato «Esame di Stato», stabilisce che l'esame per la sessione 2020 si articola in due prove orali.

La prima prova, di natura pubblica, ha per oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra le seguenti: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale, diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia mediante comunicazione da trasmettere secondo modalità da definirsi secondo quanto disposto da un emanando decreto ministeriale integrativo del citato decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, contenente il bando d'esame. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelta e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova; scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo per-

sonale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della commissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli stessi, ove utilizzati, restano nella disponibilità del candidato e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

La seconda prova orale è pubblica, deve durare non meno di quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato; essa deve svolgersi a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, onde

evitare che un candidato possa conseguire l'abilitazione alla professione forense senza aver sostenuto alcuna prova in diritto civile o in diritto penale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Quanto alla valutazione della seconda prova orale ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame (le cinque materie di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), oltre all'ordinamento forense e i diritti e doveri dell'avvocato di cui alla lettera b) dello stesso comma) e sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

L'articolo 3 disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame. In deroga alla disciplina vigente, stante la necessità di esaminare un maggior numero di candidati, si prevede che le sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma quarto, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, siano composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati ordinari, prioritariamente in pensione e, magistrati militari o tra professori universitari o ricercatori

confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ai fini della valida costituzione delle commissioni è prevista la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, fermo restando che il presidente deve essere un avvocato.

La variazione della composizione delle sottocommissioni stabilita dal decreto-legge impone la necessità di integrare e rimodulare le sottocommissioni già designate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021, senza dunque la necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni. A tal fine il comma 2 dell'articolo 3 rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia, di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. Con il medesimo decreto si forniranno le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

Altri delicati problemi sul piano organizzativo riguardano il reperimento del personale amministrativo necessario per garantire la copertura delle posizioni di segretario delle commissioni e delle sottocommissioni, nonché l'individuazione, specie nei distretti metropolitani, di spazi idonei per consentire lo svolgimento dell'esame da parte di migliaia di candidati. A tal fine, con riguardo al primo problema, il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 47, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione (quindi anche al di fuori dal comparto giustizia), purché in possesso di una qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. Quanto alla questione degli spazi, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. È altresì previsto che la sottocommissione curi l'assegnazione dei candidati alla sede centrale ovvero a una sede distaccata sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione e che, presso ogni sede distaccata, operino una o più delle sottocommissioni di cui all'articolo 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per il resto, l'articolo 4 disciplina i lavori delle sottocommissioni. In particolare il comma 1, a presidio di un fondamentale principio di imparzialità e trasparenza, già avvertito dalla vigente disciplina in base alla quale la prova scritta dell'esame di avvocato viene corretta, previo abbinamento, da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha espletato l'esame (cfr. articolo 2 del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180), stabilisce che la prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato (di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), individuata mediante sorteggio, da effettuare previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero

di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

Il comma 2 stabilisce inoltre che la prima prova orale debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (sede di appartenenza del candidato), del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

Il comma 3 introduce la possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ubicati negli uffici secondo disposizioni dettate dai presidenti delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

Si prevede che la sottocommissione curi, nella predetta ipotesi di decentramento, l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione

Il comma 4 dell'articolo 4 detta disposizioni parzialmente diverse per la seconda prova orale, che si tiene invece davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, stabilendo peraltro la facoltatività (e non l'obbligo, come per la prima prova) del collegamento da remoto. Nella sola ipotesi di scelta della modalità di svolgimento della prova tramite collegamento da remoto è applicabile il comma 3 dell'articolo 4 e dunque la facoltà

di istituzione di sedi distaccate (sicché il candidato, che svolga anche la seconda prova tramite collegamento da remoto, potrà a discrezione della sottocommissione e all'esito dell'attivazione della sequenza procedimentale di cui al comma 3, essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione).

Il comma 5 dell'articolo 4, dispone che a ciascun candidato, almeno venti giorni prima, venga data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.

Il comma 6 attribuisce alla commissione centrale la competenza in ordine all'individuazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.

Infine, il comma 7 prevede che, in caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato possa richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione (quale, ad esempio, certificazione medica o, qualora la documentazione medica non sia disponibile, come nell'ipotesi di quarantena fiduciaria, autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente della sottocommissione può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

L'articolo 5 detta disposizioni relative alla verbalizzazione della prova d'esame, stabi-

lendo che il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la commissione, della identità dei membri della commissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova. Stabilisce inoltre al comma 2 che, al termine della prova, il segretario della sottocommissione dia atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni prova e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dia lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il verbale da ultimo deve essere approvato dal presidente della sottocommissione e sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario deve darne atto a verbale.

L'articolo 6 contiene una disposizione volta a riconoscere, per la prima prova orale, un gettone di presenza per i componenti ed il segretario delle sottocommissioni, fermi restando il compenso fisso e, per la sola seconda prova, il compenso variabile di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999. Tale gettone, pari ad euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato, costituisce un opportuno riconoscimento, avuto riguardo al considerevole impegno richiesto anche per la predisposizione di un elevato numero di quesiti. Esso inoltre, in considerazione della necessità di reclutare personale tanto per la com-

posizione delle sottocommissioni, quanto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, potrà svolgere un'importante funzione incentivante.

Da ultimo gli articoli 7 e 8 contengono rispettivamente le disposizioni finanziarie per

la copertura delle spese necessarie per l'attuazione delle nuove norme (ed in particolare di quella di cui all'articolo 6) nonché la disposizione relativa all'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati per favorire il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo una serie di misure urgenti e straordinarie che consentano; comunque, lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense relativi all'anno 2020, nel rispetto delle norme a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale impegnato nelle prove di esame. In particolare, al fine di conformarsi alle previsioni ed alle misure dettate dagli ultimi decreti-legge e DPCM del 14 gennaio 2021 reiterate con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 inerente: *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, lo scopo del presente decreto è quello di intervenire sulla procedura di espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia del 14 settembre 2020, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame per l'anno 2020 le cui prove scritte erano già state fatte slittare al 13, 14 e 15 aprile 2021 ed assicurarne il buon andamento della procedura senza ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati. Come sopra detto, permanendo le esigenze di tutela della popolazione atteso il protrarsi dell'emergenza pandemica, a fronte di una diffusione della malattia che nonostante l'avvio della campagna vaccinale non accenna ancora a diminuire; le ragioni che avevano indotto nello scorso autunno a disporre il rinvio della prova scritta sono tuttora presenti. Le rilevazioni del Comitato tecnico - scientifico, quindi, sconsigliano vivamente lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate del mese di aprile in quanto soprattutto nelle sedi delle grandi città è necessario evitare assembramenti di un gran numero di candidati per un tempo prolungato quale è quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati. Pertanto, per consentire l'espletamento sia delle prove scritte che delle prove orali della sessione 2020 prima che venga bandita l'ordinaria sessione dell'anno in corso si rende necessaria una rimodulazione delle modalità di svolgimento delle prove dell'anno 2020 attraverso lo strumento del decreto-legge che consenta di apportare le opportune deroghe alla normativa di fonte primaria dettata dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 che è espressamente richiamato dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che dettando la disciplina transitoria del nuovo ordinamento professionale forense prevede che per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della citata legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettui, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. In quest'ottica, quindi, il provvedimento in esame prevede di sostituire le prove scritte, previste per il mese di aprile, con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica alla usuale prova orale.



Il decreto si compone di 8 articoli che di seguito verranno esaminati con particolare riguardo ai profili di rilievo finanziario.

Art. 1

(Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020)

L'articolo contiene, per l'appunto, la previsione della deroga delle modalità di espletamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020, rinviando, per quanto non previsto dall'articolato, alla disciplina attualmente previgente come individuata dalla norma transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Pertanto, i termini per il compimento di ogni adempimento che faccia riferimento all'inizio delle prove scritte vengono fatti coincidere con quelli fissati per lo svolgimento della prima prova orale preselettiva, indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 3, comma 2, del presente provvedimento.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e, come detto in premessa, è dettata per consentire il rapido svolgimento della sessione dell'anno passato al fine di non ledere le legittime aspettative dei candidati, pertanto, non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Art. 2

(Esame di Stato)

La disposizione contiene la descrizione delle modalità di espletamento delle prove di esame per la sessione 2020, entrambe svolte solo in maniera orale. La prima prova orale ha però natura preselettiva parimenti alla ordinaria prova scritta prevista dal regio decreto legge 1578 del 1933 e serve a rilevare nel candidato l'attitudine alla risoluzione di un caso pratico e la conoscenza sia del diritto sostanziale che del diritto processuale, in una materia regolata dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, che deve essere scelta preventivamente dal candidato e comunicata nelle forme e modalità individuate da un successivo decreto del Ministro della giustizia che vada ad integrare le previsioni del bando del 14 settembre 2020. La durata della prova è di un'ora dalla dettatura del quesito relativo al sopracitato caso pratico, di cui trenta minuti per consentire l'analisi e valutazione del medesimo da parte del candidato e trenta minuti per l'esposizione delle argomentazioni. Anche per la seconda prova, quella orale, che è pubblica come la prima e ricalca quasi pedissequamente le disposizioni dell'ordinamento professionale attualmente vigente, le materie di esame, oltre le obbligatorie che sono la deontologia forense e l'ordinamento professionale, sono preventivamente scelte dal candidato secondo criteri dettagliatamente descritti nel presente provvedimento. La durata della stessa oscilla tra i 45 minuti ed un'ora e deve svolgersi a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima. *L'articolo ha carattere precettivo ed è diretto a garantire la trasparenza delle modalità di espletamento delle prove, sia nei margini di scelta delle materie sulle quali i candidati intendono sostenere l'esame sia nella estrazione degli argomenti trattati lasciata, soprattutto nella prova preselettiva, alla casualità e governata da regole rigide ma estremamente trasparenti. La stessa, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario.*



Art. 3

(Composizione delle sottocommissioni)

La norma prevede la composizione delle sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, le quali sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'art. 22 commi 3 e 4 del R.D. 1578/1933 e dell'art. 47, commi 1, 2 e 3 della L. 247/2012 - è rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre sia di effettivi che di supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Pertanto, con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, senza necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni, è rimodulata ed integrata la composizione delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Il decreto sopra indicato contiene: 1) le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per lo svolgimento delle prove orali; 2) le modalità di accesso e di permanenza presso le sedi di esame riguardo alle misure poste in essere e da osservare per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19; 3) le forme e modalità di comunicazione della rinuncia della domanda di ammissione all'esame e 4) le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

Ai fini di garantire la copertura delle posizioni di segretario delle sottocommissioni, è consentito, in deroga al comma 4 dell'art. 47 della L. 247/2012, che tali funzioni siano svolte anche da personale amministrativo in servizio presso tutte le pubbliche amministrazioni senza necessità di appartenenza al comparto della giustizia, purché avente una qualifica professionale che preveda come titolo di studio richiesto per l'accesso almeno la laurea triennale. I segretari sono nominati dal presidente di corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione ed individuati tra il personale che presta servizio nel distretto su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente al comparto della giustizia.

La disposizione ha natura ordinamentale e pur rimodulando la composizione delle sottocommissioni di esame ne mantiene inalterato l'equilibrio tra i componenti. L'eccezionalità della nuova composizione garantisce comunque la trasparenza delle decisioni adottate e consente inoltre di ridistribuire i membri delle ordinarie sottocommissioni, cosicché quelle originarie potranno sostanzialmente essere duplicate. La prevista straordinaria modalità di composizione eviterà che possano essere chiamati a rivestire il ruolo di commissari di esame un maggior numero di soggetti titolati e qualificati da reperire nei Consigli professionali o nelle università ed amministrazioni richiamate dalla norma primaria. Anche per l'individuazione dei segretari, effettuata a livello distrettuale, assicura l'invarianza della spesa per i compensi dei funzionari nominati attraverso il contenimento delle spese di missione.

Art. 4

(Lavori delle sottocommissioni)

Il presente articolo disciplina i lavori delle varie sottocommissioni, stabilendo, innanzitutto, in linea con principi di imparzialità e trasparenza presenti già nella disciplina vigente - secondo cui la



correzione degli elaborati scritti è effettuata da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha sostenuto l'esame - che la prima prova orale, quella c.d. preselettiva, deve essere sostenuta dinanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato, individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo; tale individuazione avviene nel termine di 10 giorni dallo svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

Inoltre, lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dell'ordine degli avvocati ivi ubicati, secondo le disposizioni del presidente della corte di appello e sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Le sedi distaccate possono essere individuate nei locali degli uffici giudiziari o dei consigli dell'ordine degli avvocati del circondario di volta in volta interessato e l'assegnazione dei candidati avviene sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione. Presso ogni sede distaccata possono operare una o più delle sottocommissioni secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prove è stabilito che la prima prova orale preselettiva debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto secondo le previsioni dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presso la sede della prova di esame rimangono in presenza solo il segretario della seduta ed il candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. La seconda prova, invece, può svolgersi, facoltativamente, con collegamento da remoto o in presenza davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato individuata ai sensi dell'art. 45, comma 3 della L. 247/2012, con la possibilità, pertanto, nel solo caso di scelta del collegamento da remoto dell'applicazione delle disposizioni sopra citate di cui all'art. 247, comma 3 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni nella legge 77/2020 e della possibilità per il candidato di essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione.

Si evidenzia, ad ogni modo, riguardo alle modalità di espletamento delle prove, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.

Si assicura, pertanto, che dalla attuazione della presente disposizione, tesa ad introdurre la possibilità dell'espletamento della procedura di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, attraverso modalità di connessione da remoto per l'espletamento della prima prova orale selettiva e per lo svolgimento delle prove orali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 5*(Verbale della prova di esame)*

La disposizione detta le modalità di verbalizzazione della prova di esame, compresa l'identificazione del candidato, delle sottocommissioni, della materia scelta dal candidato per la prima prova orale e del quesito posto e l'orario di inizio e termine della prova stessa. Il segretario dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il verbale è alla fine approvato dal presidente della sottocommissione e sottoscritto dal segretario e dal candidato del quale, in caso di rifiuto di sottoscrizione è dato atto nel verbale stesso. *La norma ha natura ordinamentale e ricalca le ordinarie regole di redazione di qualsiasi verbale di prova di esame con modalità da remoto senza apportare alcuna significativa innovazione: la lettura del verbale e la sua sottoscrizione o rifiuto della stessa valgono come notifica per i candidati a tutti gli effetti di legge.*

Art. 6*(Compensi)*

La norma stabilisce i compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal presente decreto, lasciando inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato. L'onere complessivo derivante dall'introduzione di un gettone presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.



Dati	
Domande concorso	26000
Sottocommissione	250
Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza in euro	70

Onere complessivo gettoni presenza sottocommissioni prima prova orale						
Domande concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Importo in euro Gettone presenza prima prova orale	Numero commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	Onere totale per numero totale sedute
26000	4	6500	70	4	280	1.820.000,00

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2020 è pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro. Per la copertura dell'introducendo onere, *pari ad euro 1.820.000*, si rimanda al successivo articolo 7, mentre nulla è innovato per quanto riguarda i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999 e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, *iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" - Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile - capitolo 1250 p.g. 10 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.*

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

Per la copertura dell'onere previsto e quantificato dal precedente articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,



nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si specifica infine che dall'attuazione del provvedimento in esame, ad eccezione dell'articolo 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

(Entrata in vigore)

La disposizione in esame prevede che l'entrata in vigore del presente decreto decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, n. 198 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

12 MAR. 2021



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto-legge in esame, che risulta coerente con il programma di Governo e con le misure dallo stesso adottate per far fronte all'emergenza pandemica in corso, muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile nel contesto emergenziale sanitario in atto dovuto alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, nel rispetto delle norme a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale impegnato nelle prove di esame, assicurando, nel contempo, il buon andamento della procedura senza ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati.

La pandemia ha infatti impedito lo svolgimento nel 2020 delle prove scritte dell'esame di avvocato già fissate.

La perdurante diffusione dell'epidemia, nonostante l'avvio della campagna vaccinale, ha imposto di disporre il rinvio della prova scritta. Le previsioni che possono farsi sulla base delle rilevazioni mediche attualmente disponibili sconsigliano lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate, stante l'inevitabilità, specie nelle sedi metropolitane, di assembramenti per più giorni successivi, di un gran numero di candidati per un tempo assai prolungato quale è quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati.

In particolare, lo svolgimento delle prove scritte, che si tengono contestualmente in tre giorni in varie sedi sul territorio nazionale, in alcuni casi riunendo, soprattutto nelle grandi città, migliaia di candidati, risulta non praticabile per due ordini di considerazioni: - da un lato, la normativa vigente consente di riunire in un'unica sede 30 persone (non di più); dunque o si ricorre a sedi in cui si possono suddividere i candidati in classi di 30 (all'interno di padiglioni della fiera, come a Milano o Roma) o bisogna trovare soluzioni logistiche che, da interlocuzioni avviate dal ministero, non sembrano sempre e ovunque possibili.

Per consentire l'espletamento sia delle prove scritte che delle prove orali della sessione 2020 prima che venga bandita l'ordinaria sessione dell'anno in corso si rende necessaria una rimodulazione delle modalità di svolgimento delle prove dell'anno 2020 attraverso lo strumento del decreto-legge che consenta di apportare le opportune deroghe alla normativa di fonte primaria dettata dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 che è espressamente

richiamato dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che dettando la disciplina transitoria del nuovo ordinamento professionale forense prevede che per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della citata legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettui, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. In quest'ottica, quindi, il provvedimento in esame prevede di sostituire le prove scritte, previste per il mese di aprile, con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica alla usuale prova orale.

Tale soluzione appare preferibile in quanto maggiormente selettiva e maggiormente in linea col modello tradizionale delle due prove in successione.

D'altra parte, l'espletamento di un numero molto elevato di esami orali (i candidati che hanno presentato domanda per la partecipazione all'esame sono circa 26.000) richiede l'incremento del numero delle commissioni e dei commissari, nonché il reperimento di ulteriore personale amministrativo, eventualmente anche al di fuori del comparto giustizia, per il reperimento dei segretari e degli addetti alla vigilanza.

L'articolo 1 reca norme di coordinamento con la disciplina previgente alla riforma della professione di avvocato del 2012 e tuttora in vigore, definendo l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto alle sole prove riguardanti la sessione 2020.

L'articolo 2 stabilisce che l'esame per la sessione 2020 si articoli in due prove orali. La disposizione contiene, inoltre, la descrizione delle modalità di espletamento delle due prove di esame. La prima prova orale ha però natura preselettiva e serve a rilevare nel candidato l'attitudine alla risoluzione di un caso pratico e la conoscenza sia del diritto sostanziale che del diritto processuale, in una materia regolata dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, che deve essere scelta preventivamente dal candidato e comunicata nelle forme e modalità individuate da un successivo decreto del Ministro della giustizia che vada ad integrare le previsioni del bando del 14 settembre 2020. La durata della prova è di un'ora dalla dettatura del quesito relativo al sopracitato caso pratico, di cui trenta minuti per consentire l'analisi e valutazione del medesimo da parte del candidato e trenta minuti per l'esposizione delle argomentazioni. Esaurita la discussione, la commissione si ritira in camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

Anche per la seconda prova, quella orale, che è pubblica come la prima e ricalca quasi pedissequamente le disposizioni dell'ordinamento professionale attualmente vigente, le materie di esame, oltre le obbligatorie che sono la deontologia forense e l'ordinamento professionale, sono preventivamente scelte dal candidato secondo criteri dettagliatamente descritti nel presente provvedimento. La durata della stessa oscilla tra i 45 minuti ed un'ora e deve svolgersi a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima.

L'articolo 3 disciplina la composizione delle sottocommissioni e prevede, in deroga alla disciplina vigente, che esse sono istituite presso ogni distretto di corte di appello, le quali

sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'articolo 22, commi 1 e 3, del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 47, commi 1, 2 e 3 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - è rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Pertanto, con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, senza necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni, è rimodulata ed integrata la composizione delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Il decreto sopra indicato contiene: 1) le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per lo svolgimento delle prove orali; 2) la pubblicità delle sessioni di prova; 3) le modalità di accesso e di permanenza presso le sedi di esame riguardo alle misure poste in essere e da osservare per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19; 4) le forme e le modalità di comunicazione della rinuncia della domanda di ammissione all'esame; 5) le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

Al fine di garantire la copertura delle posizioni di segretario delle sottocommissioni, è consentito, in deroga al comma 4 dell'art. 47 della L. 247/2012, che tali funzioni siano svolte anche da personale amministrativo in servizio presso tutte le pubbliche amministrazioni senza necessità di appartenenza al comparto della giustizia, purché avente una qualifica professionale che preveda come titolo di studio richiesto per l'accesso almeno la laurea triennale.

L'articolo 4 disciplina i lavori delle sottocommissioni, stabilendo, innanzitutto, in linea con principi di imparzialità e trasparenza presenti già nella disciplina vigente - secondo cui la correzione degli elaborati scritti è effettuata da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha sostenuto l'esame - che la prima prova orale, quella c.d. preselettiva, deve essere sostenuta dinanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato, individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo: tale individuazione avviene nel termine di 10 giorni dallo svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

Inoltre, si introduce la possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ubicati negli uffici secondo disposizioni dettate dai presidenti

delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Si prevede inoltre che la sottocommissione curi, nella predetta ipotesi di decentramento, l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione

Presso ogni sede distaccata possono operare una o più delle sottocommissioni secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prove è stabilito che la prima prova orale preselettiva debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto secondo le previsioni dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presso la sede della prova di esame rimangono in presenza solo il segretario della seduta ed il candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. La seconda prova, invece, può svolgersi, facoltativamente, con collegamento da remoto o in presenza davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato individuata ai sensi dell'art. 45, comma 3 della L. 247/2012, con la possibilità, pertanto, nel solo caso di scelta del collegamento da remoto dell'applicazione delle disposizioni sopra citate di cui all'art. 247, comma 3 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni nella legge 77/2020 e della possibilità per il candidato di essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione.

Con riferimento alle modalità di espletamento delle prove, viene evidenziato che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.

Infine, l'ultimo comma attribuisce alla commissione centrale la competenza in ordine all'individuazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame.

L'articolo 5 detta disposizioni relative alla verbalizzazione della prova d'esame, compresa l'identificazione del candidato, delle sottocommissioni, della materia scelta dal candidato per la prima prova orale e del quesito posto nonché l'orario di inizio e termine della prova stessa. Il segretario dà atto, nel verbale, del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni prova e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il verbale è alla fine approvato dal presidente della sottocommissione e sottoscritto dal segretario e dal candidato del quale, in caso di rifiuto di sottoscrizione è dato atto nel verbale stesso.

L'articolo 6 stabilisce i compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal presente decreto, lasciando inalterata la disciplina relativa

al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70 per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Come evidenziato *sub* punto 1), le disposizioni normative di riferimento alle quali ineriscono le norme del presente decreto-legge, sono, in sintesi, le seguenti:

Articolo 49, legge 31 dicembre 2012, n. 247, “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”;
Articolo 21, comma 7, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 “*Norme integrative e di attuazione del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*”.
Articolo 22, comma 4, regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 “*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*”;
Articolo 47, commi 2 e 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247 “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”;
Articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;
Articolo 45, commi 2 e 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247 “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”;
Articolo 247, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme del decreto-legge in oggetto, sopra menzionate, sono destinate a derogare, in via eccezionale, alla disciplina vigente in materia, con la finalità di adeguare la predetta disciplina alle attuali esigenze dettate dall'evolversi della crisi socio sanitaria da COVID-19.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto-legge in esame è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo d'urgenza in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Considerata l'emergenza nazionale non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il decreto-legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, prevede, con riferimento alla materia oggetto della prova orale preselettiva, che “[...] ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità che saranno definite con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2”.

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in esame prevede, inoltre, che “Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.”.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle sopra menzionate norme sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia ed in particolare presso i Dipartimenti competenti (il Dipartimento per gli affari di giustizia ed il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi).

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento allo schema di decreto-legge recante "Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da covid-19", in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

- a) le disposizioni sono dirette a garantire il rapido e trasparente svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato relativo alla sessione 2020 (già bandito con decreto del Ministro della giustizia del 14 settembre 2020) al fine di non ledere le legittime aspettative dei candidati e al contempo di tutelare le esigenze di salute della popolazione, atteso il protrarsi dell'emergenza pandemica, per il diffondersi del contagio che non accenna a diminuire nonostante l'avvio della campagna vaccinale. Le disposizioni non importano pertanto costi di adeguamento se non di scarsa entità, trattandosi di norme esclusivamente volte a rimodulare le modalità di svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in deroga alla normativa vigente. In

quest'ottica, quindi, il provvedimento in esame prevede di sostituire le prove scritte, già fissate per il mese di aprile 2021, con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica alla usuale prova orale. La disciplina derogatoria ha pertanto carattere eccezionale, è limitata nel tempo, ed è legata alle contingenti esigenze connesse all'emergenza epidemiologica in atto. Essa pertanto, non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. In tal senso per le modalità di espletamento delle prove il decreto in oggetto prevede il ricorso a modalità di partecipazione telematica, mediante collegamenti da remoto. Tali modalità si inseriscono nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto nella pubblica amministrazione in generale e nell'amministrazione della giustizia in particolare; quest'ultima ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Per quanto riguarda le commissioni esaminatrici l'intervento in oggetto pur rimodulando la composizione delle sottocommissioni di esame ne mantiene inalterato l'equilibrio tra i componenti. L'eccezionalità della nuova composizione garantisce comunque la trasparenza delle decisioni adottate e consente inoltre di ridistribuire i membri (anche supplenti) delle ordinarie sottocommissioni, cosicché quelle originarie potranno sostanzialmente essere duplicate. La prevista straordinaria modalità di composizione eviterà che possano essere chiamati a rivestire il ruolo di commissari di esame un maggior numero di soggetti titolati e qualificati da reperire nei Consigli professionali o nelle università ed amministrazioni richiamate dalla norma primaria;

- b) l'intervento, volto a rendere possibile lo svolgimento dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, introducendo una speciale disciplina di svolgimento delle prove per la sola sessione 2020, è rivolto ad una platea di destinatari definita (si tratta di coloro che hanno già presentato domanda per la partecipazione all'esame) e numericamente limitata (i candidati della sessione d'esame in questione sono circa 26.000);
- c) le disposizioni non importano alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo; la norma stabilisce i compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal provvedimento in parola, lasciando inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale, del compenso variabile, prevedendo, invece che, per la prima prova orale di nuova istituzione, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70 per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato. L'onere complessivo derivante dall'introduzione di un gettone presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00; va comunque considerato che il predetto onere subisce, in termini di impiego netto di risorse finanziarie, l'effetto di compensazione derivante dalle mancate spese sostenute dall'amministrazione per la locazione degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle prove scritte, qui sostituite dalla prevista prova orale preselettiva che si svolge nei locali degli uffici giudiziari o nei locali dei consigli degli ordini degli avvocati;


- d) l'intervento, per sua intrinseca natura, è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato; piuttosto esso favorisce l'accesso di giovani aspiranti avvocati alla professione forense.

Roma 11-03-2021

per Il Capo dell'Ufficio legislativo


Roma, 15/3/2024

VISTO

P. Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021.

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 2.

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.

2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelta e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.

4. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non

formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

5. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova.

6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).

9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Articolo 3.

(Composizione delle sottocommissioni)

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'articolo 47, commi 2

e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

Articolo 4.

(Lavori delle sottocommissioni)

1. La prima prova orale è sostenuta dinanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

2. La prima prova orale si svolge con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.

4. La seconda prova orale è sostenuta dinanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.

5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.

6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.

7. In caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

Articolo 5.

(Verbale della prova di esame)

1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.

2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per

ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.

3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne dà atto a verbale.

Articolo 6.

(Compensi)

1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato.

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

€ 4,00